

sintesi del D. Lgs. **192/05** e D. Lgs. **311/07**
PRINCIPI GENERALI

Art.1	Art.2	Art.3	Art.4	Art.5
FINALITA'	DEFINIZIONI	AMBITO DI APPLICAZIONE	CRITERI GENERALI, CALCOLO E REQUISITI	COOPERAZIONE TRA MINISTERO ED ENTI
Art.6	Art.8	Art.9	Art.10	
CERTIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI	RELAZIONE TECNICA ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI	FUNZIONI DELLE REGIONI ED ENTI LOCALI	MONITORAGGIO ANALISI VALUTAZIONE ATTUAZIONE NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE	

ART.1 – FINALITA'

RECEPIMENTO DIRETTIVA EUROPEA 2002/91/CE PRESTAZIONI ENERGETICHE EDIFICI

- ✓ **MIGLIORARE LE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI**
- ✓ **FAVORIRE LO SVILUPPO, LA VALORIZZAZIONE E L'INTEGRAZIONE DELLE FONTI RINNOVABILI**
- ✓ **LIMITARE LE EMISSIONI DEI GAS (PROTOCOLLO DI KYOTO)**
- ✓ **PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO**

ART.2 – DEFINIZIONI

PRESTAZIONE ENERGETICA, EFFICIENZA

ENERGETICA OVVERO RENDIMENTO DI UN EDIFICIO: è

la quantità annua di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria ad un uso standard dell'edificio, compresi la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e l'illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto della coibentazione, delle caratteristiche tecniche e di installazione, della progettazione e della posizione in relazione agli aspetti climatici, dell'esposizione al sole e dell'influenza delle strutture adiacenti, dell'esistenza di sistemi di trasformazione propria di energia e degli altri fattori, compreso il clima degli ambienti interni, che influenzano il fabbisogno energetico;

ART.2 – DEFINIZIONI

- ✓ **INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA:** esprime il consumo di energia primaria totale riferito all'unità di superficie utile o di volume lordo, espresso in kWh/mq anno o kWh/mc anno; sono definiti anche **INDICI DI PRESTAZIONE ENERGETICA PARZIALE** riferiti ad un singolo uso energetico dell'edificio.
- ✓ **CERTIFICAZIONE ENERGETICA:** il complesso delle operazioni svolte dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c (esperti o organismi indipendenti) per il rilascio dell'attestato di certificazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio;
- ✓ **ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA:** documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato anche lo stesso professionista o costruttore, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria, la classe di appartenenza dell'edificio, i valori massimi ammissibili. Per edifici esistenti riporta anche suggerimenti per interventi migliorativi.
DOCUMENTO INTERMEDIO CHE SOSTITUISCE CERTIFICAZIONE ENERGETICA ART. 11

ART.3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONI PARZIALI E INTEGRALI, AMPLIAMENTI DI VOLUME, RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI E SOSTITUZIONE DEI GENERATORI

APPLICAZIONE INTEGRALE A TUTTO L'EDIFICIO

- ✓ edifici nuovi;
- ✓ ristrutturazione integrale dell'involucro di edifici esistenti di $S_U > 1.000$ mq;
- ✓ demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di $S_U > 1.000$ mq;

APPLICAZIONE INTEGRALE LIMITATA AL SOLO AMPLIAMENTO DELL'EDIFICIO

- ✓ ampliamento con volume $> 20\%$ dell'intero edificio esistente;

APPLICAZIONE LIMITATA AL RISPETTO DI SPECIFICI PARAMETRI, NEL CASO DI INTERVENTI SU EDIFICI ESISTENTI:

- ✓ ristrutturazioni, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici che non ricadono nei punti precedenti
- ✓ nuova installazione o ristrutturazione di impianti termici
- ✓ sostituzione dei generatori di calore

ART.3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

**EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONI PARZIALI E INTEGRALI,
AMPLIAMENTI DI VOLUME, RISTRUTTURAZIONE DI IMPIANTI E SOSTITUZIONE DEI
GENERATORI**

ESCLUSIONI:

- ✓ **edifici di particolare interesse storico;**
- ✓ **fabbricati industriali, artigianali e agricoli riscaldati solo da processi per le proprie esigenze produttive o utilizzando reflui energetici del processo produttivo altrimenti non utilizzabili;**
- ✓ **i fabbricati isolati con superficie inferiore a 50 mq;**
- ✓ **gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati in parte non preponderante per usi tipici del settore civile;**

ART.4 – ADOZIONE DI CRITERI GENERALI, DI METODOLOGIA DI CALCOLO E REQUISITI DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA

IL DECRETO RIMANDA A SUCCESSIVI DECRETI PER LA DEFINIZIONE DI:

- ✓ CRITERI GENERALI METODOLOGIE DI CALCOLO E REQUISITI MINIMI FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DI CONSUMI DI ENERGIA
- ✓ CRITERI GENERALI DI PRESTAZIONE ENERGETICA RIGUARDO ALLA RISTRUTTURAZIONE
- ✓ REQUISITI PROFESSIONALI E CRITERI DI ACCREDITAMENTO DEGLI ESPERTI E ORGANISMI A CUI AFFIDARE LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA E L'ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI

Il decreto di attuazione del comma 1 lettere a e b dell'art. 4 è:

DPR 59/09

del 02/04/2009 in vigore dal 25 /06/2009

ART.5 – COOPERAZIONE TRA MINISTERO ED ALTRI ENTI

Il ministero delle attività produttive promuove iniziative:

- Favorire l'integrazione della questione energetica nelle diverse politiche di settore;**
- Sviluppare e qualificare i servizi energetici di pubblica utilità;**
- Favorire la realizzazione di un sistema di ispezione di impianti;**
- Sviluppare un sistema per una applicazione integrata della normativa su tutto il territorio nazionale;**
- Predisporre progetti per favorire la qualificazione professionale e l'occupazione.**

ART.6 – CERTIFICAZIONE ENERGETICA

TEMPI E MODI DI APPLICAZIONE DELL'OBBLIGATORIETA' DELLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA E DELL'ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA

A partire dal 1 luglio 2009 ad ogni atto di compravendita deve essere allegato l' ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA , valido 10 anni redatto secondo successivo provvedimento legislativo

Il decreto di attuazione dell'art. 6 comma 9 e art. 5 comma 1 è:

Decreto Ministeriale del 26/06/09

Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

ART.8 – RELAZIONI DA PRESENTARE ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI

PROGETTO: Documentazione progettuale da allegare ai progetti in fase autorizzativa (**RELAZIONE TECNICA**) di cui all'Art.28 comma 1 Legge 10/91 da compilare secondo D.M. del Ministero delle Attività Produttive

FINE LAVORI : Dichiarazione di conformità delle opere realizzate asseverata dal D.L. e presentata in comune. Costituisce **ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA** fino all'attivazione della certificazione energetica.

IN OGNI ATTO RIGUARDANTE L'IMMOBILE : compravendita, locazione .. Occorre presentare **l'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA** redatto secondo le linee guida del D.M. 26/06/09

Il comune:

- ✓ Dichiarare irricevibile la dichiarazione di fine lavori se manca documentazione
- ✓ Definisce le modalità di controllo, accertamenti e ispezioni in corso di opera (ovvero entro 5 anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente)
- ✓ Effettua le operazioni di controllo e verifica anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile.
- ✓ Il costo degli accertamenti e ispezioni è a carico dei richiedenti

ART.9 – FUNZIONI DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI

- ✓ **Attuazione decreto, accertamenti e stato attuazione (campagne informazione, accordi parti sociali, diagnosi energetiche, strumenti finanziamento con istituti di credito)**
- ✓ **Catasti impianti**
- ✓ **Entro 31/12/2008 predisposizione programma riqualificazione energetica con applicazione di un sistema di certificazione energetica**
- ✓ **Obbligo dei soggetti responsabili dell'impianto di comunicare le caratteristiche del proprio impianto e modifiche**
- ✓ **Ispezioni in impianti più vecchi di 15 anni con valutazione del rendimento e proposta di intervento migliorativo**
- ✓ **Predisposizione di strumenti di pianificazione ed urbanistici senza penalizzare in termini di volume edificabile**

TITOLO III - ART.17 – CLAUSOLA DI CEDEVOLEZZA

POSSIBILITÀ DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE DI RECEPIRE AUTONOMAMENTE LA DIRETTIVA 2002/91/CE

Le norme del decreto e dei Dm attuativi si applicano per le regioni e le province autonome finché non abbiano provveduto al recepimento della direttiva.

Il settore energia delegato alle regioni (Legge Bassanini)

Nell'attuare la direttiva le regioni e le province autonome sono obbligate al rispetto dei vincoli nazionali.

ESEMPI REGIONALI E PROV. AUTONOME

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO obbligo della certificazione “CasaClima”.

In base al consumo di energia CasaClima suddivide gli edifici in tre categorie:

- classe A, quando l'indice termico non supera all'anno i 30 kwh/mq;**
- classe B, quando l'indice termico è inferiore ai 50 kwh/mq l'anno;**
- classe C, quando l'indice termico è inferiore ai 70 kwh/mq l'anno.**

Gli edifici nella categoria A hanno diritto al 10% di sconto sugli oneri di urbanizzazione, oltre a benefici straordinari previsti dai regolamenti provinciali e comunali.

Con la certificazione CasaClima i costruttori, per poter ottenere la dichiarazione di abitabilità sui nuovi edifici, sono tenuti a rispettare le condizioni della classe C.

COMUNE CARUGATE PROVINCIA MILANO REGOLAMENTO EDILIZIO ART.22/BIS

Per ottenere il rilascio del certificato di abitabilità per edifici residenziali nuovi e ristrutturati se i lavori di ristrutturazione hanno interessato almeno il 50% della superficie calpestabile (documentata con adeguato calcolo), deve essere presentato l'Attestato di Certificazione Energetica all'Ufficio Edilizia Privata-Ecologia.

Il costruttore o il proprietario dovranno richiedere al Comune, attraverso l'Ufficio Tecnico Ufficio Edilizia Privata - Ecologia l'Attestato di Certificazione Energetica e la Targa Energetica.

DISPOSIZIONI REGIONALI - TOSCANA

L.R. 1/2005

ART. 145 EDILIZIA SOSTENIBILE predisposizione di linee guida attuate con:

DELIBERA GIUNTA REGIONALE 322 DEL 28/02/2005 “Linee guida per la valutazione della qualità energetica ed ambientale degli edifici in toscana” e Deliberazione 03/04/2006

ART. 146 - INCENTIVI ECONOMICI ED URBANISTICI PER L'EDILIZIA SOSTENIBILE CHE POSSONO APPLICARE I COMUNI:

- ✓ riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria fino ad un massimo del 70 per cento in misura crescente a seconda dei livelli di risparmio energetico,
- ✓ incentivi di carattere edilizio urbanistico: incremento fino al 10 % della superficie utile ammessa per gli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione di sostituzione e di ristrutturazione edilizia, (compatibilmente con i caratteri storici ed architettonici degli edifici e dei luoghi)

L.R. n. 39 del 24.02.2005 “Disposizioni in materia di energia” prevede all'art.23 il recepimento della Dir. 2002/91/CE rinviando a un apposito regolamento

ART.10 – MONITORAGGIO, ANALISI, VALUTAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA ENERGETICA NAZIONALE E REGIONALE

Il MAP, il Ministero ambiente le regioni e le province autonome:

✓ rilevano attuazione del decreto, valutano risultati, propongono adeguamenti normativi.

Le regioni e le province autonome provvedono:

✓ Raccolta elaborazione dati usi finali dell'energia in edilizia su scala regionale;

✓ monitoraggio attuazione legislazione regionale e nazionale, raggiungimento obiettivi;

✓ valutazione impatto sugli utenti finali (burocrazia, oneri a loro carico e servizi resi);

✓ valutazione dell'impatto sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese afferenti all'edilizia e su quelle afferenti agli impianti di climatizzazione;

✓ sviluppo evoluzione del quadro legislativo e regolamentare

✓ studio di scenari evolutivi (domanda e offerta di energia del settore civile);

✓ analisi e valutazione aspetti energetici e ambientali del processo edilizio (nuove tecnologie e processi di produzione, trasporto, smaltimento e demolizione);

✓ proposta di misure per sviluppo organico normativa energetica nazionale e per uso efficiente dell'energia nel settore civile.